



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 123

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 21 maggio 2010 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO BORELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Borelli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società US Spadaforese senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 05/05/2010.

Ritenuto che:

- l'addebito risulta comprovato avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;
- tuttavia il deferito ha dimostrato di aver provveduto ai relativi adempimenti tempestivamente in vista del campionato 2009/10

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO BORELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIROLAMO AIELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Aiello** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008-2009, attività di allenatore per la società ASD Futura Menfi senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/10/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIROLAMO AIELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO AUDITORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Auditore** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/09, attività di allenatore per la società ASD Futura Menfi senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/10/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e di particolare gravità perché riferiti ad un arco assai lungo del campionato 2008/09;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO AUDITORE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/10/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **BENITO BLANCATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

rinvia la trattazione del caso ad udienza da destinarsi.

Procedimento disciplinare a carico di **GASPARE BOSCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Bosco** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società Atletico Alcamo senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell'11/05/2010.

Ritenuto che:

- l'addebito risulta comprovato avendo svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;
- tuttavia il deferito ha dimostrato di aver provveduto ai relativi adempimenti tempestivamente in vista del campionato 2009/10

P.Q.M.

dichiara il sig. **GASPARE BOSCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAMPAOLO CERAMICOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIAMPAOLO CERAMICOLA** della sanzione della squalifica fino al **06/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA CONGIU** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Congiu** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione alle disposizioni di cui al punto 14 cpv 4° del C.U. n. 1 della LND per aver omesso, nella stagione sportiva 2007-2008, di curare l'effettuazione del deposito dell'accordo economico stipulato in data 30 giugno 2007, quale allenatore della ASD Calcio a 5 2007;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- l'addebito risulta documentalmente comprovato risultando che il deferito non ha curato l'effettuazione del deposito dell'accordo economico con la società di appartenenza presso la Divisione Calcio a Cinque LND

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA CONGIU** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **NINNI CORDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Corda** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere un comportamento teso ad intralciare il naturale corso della giustizia avendo cercato di convincere il tecnico di una squadra avversaria a rilasciargli dichiarazione da utilizzare a suo pro per il successivo reclamo da parte della Società Pol. Alghero srl avverso la sua squalifica in seguito agli accadimenti di fine gara Alghero – Legnano del 25/10/2009;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/06/2010;
- tenuto conto delle deduzioni svolte dal legale del deferito nell'odierna udienza, come da separato verbale

Ritenuto che:

- i fatti addebitati dalla Procura Federale non integrano alcuna attività di intralcio allo svolgimento dell'indagine potendosi far rientrare nel legittimo espletamento del diritto di difesa

P.Q.M.

assolve il sig. **NINNI CORDA** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **ENRICO ERRICO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ENRICO ERRICO** della sanzione della squalifica fino al **20/08/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO GALANTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

rinvia la trattazione del caso ad udienza da destinarsi.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI GRASSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Grasso** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Acireale calcio a 5, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/02/2010.

Ritenuto che:

- l'addebito è documentalmente comprovato non potendosi condividere l'assunto difensivo di cui alla memoria del 19/02/2010 secondo cui la mera richiesta di tesseramento produrrebbe "effetti immediati" così da giustificare la rpesenza in campo dell'allenatore;
- altresì di non condividere l'eccezione di nullità del procedimento per omessa notifica da parte della Procura federale del deferimento giacché, anche a seguito dell'ordinanza di questa Commissione del 04/03/2010, è acquisita agli atti del giudizio la prova che detto deferimento è stato ritualmente inviato a mezzo raccomandata AR nel domicilio dichiarato dal deferito al Settore Tecnico come del resto espressamente riconfermato nella sua memoria difensiva del 19/02/2010

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI GRASSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO GUARINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Guarino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società Aquila Grammichele senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 07/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO GUARINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA GUERRA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Guerra** è stato deferito per violazione dell'art. 30 dello Statuto FIGC, e all'art. 15, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver proposto, in data 07/02/2009, denuncia querela nei confronti del Presidente del FC Bolzano 96 senza aver preventivamente adito ed esaurito tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale ed in assenza della concessione della deroga ex art. 30 co. IV Statuto FIGC;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 12/05/2010 confermata nell'odierna udienza dai difensori del deferito, come da separato verbale.

Ritenuto:

- di dover condividere i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa del deferito ed in particolare quanto affermato in fattispecie identica dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport con decisione 05/03/2009, caso Setten e Treviso Fbc contro Figc

P.Q.M.

assolve il sig. **ANDREA GUERRA** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE LAMATTINA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Lamattina** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore

Tecnico, in relazione agli artt. 17, comma 4 del Settore Tecnico, e 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/09, attività di allenatore della società ASD Mussomeli, senza essere in regola con il tesseramento per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento delle quote annuali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/10/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell'11/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati, nonché riconosciuto dal deferito nella sua memoria dell'11/05/2010;
- la richiesta di tesseramento è stato oltretutto respinta

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE LAMATTINA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/10/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ADRIANO LAPERNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Laperni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società ACD Oppeano senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 10/05/2010 confermata nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- l'addebito risulta comprovato avendo svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento;
- tuttavia il deferito ha dimostrato di aver provveduto ai relativi adempimenti tempestivamente in vista del campionato 2009-10 come del resto accertato dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Veneto con decisione 10/02/2010 resa nei confronti dell'ACD Oppeano e del suo Presidente;
- il comportamento del deferito non viola pertanto l'art. 1, comma 1, CGS ma solo l'art. 35, comma 1, Regolamento ST e 38, comma 1, Noif

P.Q.M.

dichiara il sig. **ADRIANO LAPERNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO MAGANUCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Maganuco** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società Real Gela senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- il deferito risulta peraltro già condannato per identico addebito con decisione di questa Commissione del 19/06/2008

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO MAGANUCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO MERLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Merlino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Città di Gaggi, senza formalizzare regolare tesseramento poiché non in regola coi versamenti annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 15/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO MERLINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO PORTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANTONIO PORTA** della sanzione della squalifica fino al **06/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **CALCEDONIO PACE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Pace** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 33, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società Pol. D. Splendore Villabate, senza formalizzare regolare tesseramento e ricoprendone anche la funzione di collaboratore senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'Albo dei tecnici come previsto dal Regolamento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CALCEDONIO PACE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO PANNITTERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pannitteri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società Paternò 2004 senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 07/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO PANNITTERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO PECCHIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FABIO PECCHIA** della sanzione della squalifica fino al **06/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE PULVIRENTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pulvirenti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, e agli artt. 17, comma 4, e 33, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver esercitato nella stagione sportiva 2008-2009, attività di Presidente della società AS Città di Adrano senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'Albo e per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento delle quote annuali 2007-2008 e 2008-2009;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- in particolare è stato respinto il tesseramento richiesto dal deferito il quale ha ritenuto altresì di esercitare attività di Presidente della AS Città di Adrano senza presentare la necessaria domanda di sospensione volontaria dall'Albo ai sensi dell'art. 33 del Regolamento ST

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE PULVIRENTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE POCOROBBA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pocorobba** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, e agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato nella stagione sportiva 2008-2009, attività di Allenatore della società ASD Calcio Trapani 2000 senza formalizzare regolare tesseramento e senza aver provveduto al versamento delle quote annuali 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE POCOROBBA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE SALADINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

rinvia la trattazione del caso ad udienza da destinarsi.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE SAMMARCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIUSEPPE SAMMARCO** della sanzione della squalifica fino al **30/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **TARCISIO SARPA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Sarpa** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 8, commi 6 e 8, CGS in relazione all'art. 94, comma 1 lettera a) delle NOIF per aver concluso, nella stagione sportiva 2008-2009, un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato l'addebito visto la decisione del Collegio Arbitrale 10/10/2009 di cui al CU n. 1 S.S. 2009-10

P.Q.M.

dichiara il sig. **TARCISIO SARPA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO GIOVANNI SORO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

DISPONE

- il rinvio della trattazione a data da destinarsi in attesa delle decisioni definitive sui deferimenti del sig. Antonio Lorenzo Dessena e della A-C- Porto Torres.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO SPAGLIARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

DISPONE

La remissione degli atti alla Procura Federale per la verifica dell'appartenenza del deferito ai ruoli tecnici.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO TONAZZINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tonazzini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contattato, nella stagione sportiva 2008/09, irritualmente e ripetutamente diversi calciatori della società ASD Pontefelcino al fine di convincerli a trasferirsi presso la società ASD Pontevecchio per la quale risultava tesserato come allenatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/08/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell'11/05/2010 confermata nell'odierna udienza, come da separato verbale-

Ritenuto che:

- nell'odierna udienza il deferito ha sostanzialmente ammesso il fatto in relazione al giovane Emanuele Falcone confermando le dichiarazioni testimoniali da questi rese alla Procura Federale;
- in relazione alle dichiarazioni rese dal teste dal signor Stefano Zappacenere queste appaiono sufficientemente dettagliate e tali da smentire quanto quest'oggi riferito dal deferito che nega ogni e qualsiasi rapporto con il medesimo signor Zappacenere cui il figlio, peraltro, svolge attività sportiva nella squadra allenata dal signor Tonazzini;
- pertanto risulta sufficientemente comprovata la responsabilità del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO TONAZZINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ETTORE TORTORICI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tortorici** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Leonzio 1909 pur in assenza di regolare tesseramento in quanto negatogli in mancanza di preve formali dimissioni da responsabile della prima squadra da parte del sig. Gaetano Costa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 18/05/2010.

Ritenuto che:

- risulta comprovato che è stato respinto il tesseramento richiesto dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **ETTORE TORTORICI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE TROVO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **DAVIDE TROVO'** della sanzione della squalifica fino al **06/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO UCCHINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ucchino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società ASD Mediterranea Nizza senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 06/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO UCCHINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GENNARO VOLPE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Volpe** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF ed in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008-2009, attività di allenatore per la società ASD Battipagliese senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell'11/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati, nonché ammessi dal deferito con memoria 11/05/2010;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GENNARO VOLPE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **Giuseppe TAVOLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tavolino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-10, attività di allenatore per la società ASD Ragusa senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 10/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE TAVOLINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/07/2010**.

Firenze, 21 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini